

STATUTO

L'ACCHIAPPASOGNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELLAMMARE DI STABIA NA 1
TRAVERSA POZZILLO 2

Numero REA: NA - 960595

Codice fiscale: 08472671216

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-10-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto	
	n. 3.904 del repertorio	
	n. 2.682 della raccolta	
	STATUTO	
	della Società Cooperativa denominata	
	"L'ACCHIAPPASOGNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione) - E' costituita, ai	
	sensi della legge 381/91, con sede nel Comune di Castellamma-	
	re di Stabia (NA), all'indirizzo risultante dall'apposita i-	
	scrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi	
	dell'art. 111 ter delle disp. att. e trans. del c.c., la So-	
	cietà Cooperativa denominata	
	"L'ACCHIAPPASOGNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"	
	Art. 2 (Norme applicabili) - Alla presente cooperativa si ap-	
	plicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la	
	cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni,	
	relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	

	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 di-	
	cembre 1997 n. 460;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	La cooperativa di cui alla L.381/91 è considerata a mutualità	
	prevalente di diritto ex art.111 septies disp. att. che indi-	
	vidua una sorta di presunzione di prevalenza qualificata dal	
	rinvio alle discipline settoriali art. 2520 c.c.	
	Art. 3 (Sede - Durata) - La società cooperativa ha sede nel	
	Comune di CASTELLAMMARE DI STABIA (NA).	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, fi-	
	liali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazio-	
	nale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nel-	
	l'ambito del Comune sopra indicato.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede	
	in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e sop-	
	pressione di sedi secondarie.	
	La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio	
	potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180	
	(centottanta) giorni da esercitarsi ai sensi dell'art. 13 del	
	presente statuto.	
	TITOLO II	

	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 4 (Scopo) - La Cooperativa conformemente alla legge	
	381/91 non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento	
	dell'interesse generale della comunità alla promozione umana	
	e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svol-	
	gimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - fina-	
	lizzata, con gestioni separate:	
	1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di	
	cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n.	
	381;	
	2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di	
	cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.	
	381.	
	La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà so-	
	ciale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai	
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei	
	servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorati-	
	va prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibi-	
	li sul mercato.	
	Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire	
	nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite	
	la gestione in forma associata e la prestazione della propria	
	attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento	
	lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera	

	sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale	
	e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei set-	
	tori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assi-	
	stenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione,	
	a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assi-	
	curare le migliori condizioni di vita sotto il profilo mora-	
	le, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere	
	le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di	
	disagio sociale, promuovendo al contempo l'inserimento nel	
	mondo del lavoro dei soggetti che si trovino in situazione di	
	svantaggio e di emarginazione sociale.	
	I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno	
	pertanto ad oggetto:	
	1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci	
	lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei setto-	
	ri corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sul-	
	la base di previsioni del regolamento, che definiscono l'or-	
	ganizzazione del lavoro dei soci (a norma della legge 142/01	
	e successive modificazioni il socio lavoratore stabilisce con	
	la propria adesione o successivamente all'instaurazione del	
	rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in for-	
	ma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consen-	
	tita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al rag-	
	giungimento dello scopo sociale);	
	2) - la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi	

	sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991.	
	Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi,	
	facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale	
	per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale,	
	familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a	
	condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul	
	mercato.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio della responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche. Essa, inoltre, si propone di promuovere, in	
	ogni ambito esplicativo della propria attività, la diffusione	
	della cultura della legalità.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	la comunità, deve cooperare attivamente con altri enti coope-	
	rativi, altre imprese, imprese sociali ed organismi del terzo	
	settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprendito-	
	riale teso al coordinamento e all'integrazione con altre coo-	
	perative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e	

	dei consorzi territoriali.	
	Art. 5 - (Oggetto) - La società cooperativa, con le finalità	
	previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, e dunque con ri-	
	ferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico, ed	
	agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ai	
	sensi dell'art. 1, comma 1 lettera a) della l. 381/1991, ha	
	per oggetto, <u>nel settore dei servizi socio - sanitari:</u>	
	- la gestione e l'organizzazione dell'assistenza socio sani-	
	taria domiciliare, anche di tipo specialistica, a favore di	
	anziani, disabili, minori, consistente nell'insieme organiz-	
	zato di trattamenti riabilitativi e, infermieristici necessa-	
	ri per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino	
	funzionale e migliorare la qualità della vita dell'utente e	
	della famiglia;	
	- la gestione e l'organizzazione dell'assistenza residenziale	
	e semiresidenziale: gestione di centri di aggregazione e so-	
	cializzazione, centri di ascolto, centri antiviolenza, centri	
	diurni e/o notturni per anziani, minori, donne, disabili fi-	
	sici, psichici e sensoriali, immigrati, soggetti con dipen-	
	denze, di comunità educative ed alloggio, case-famiglia, al-	
	bergo, gruppi appartamento, gruppi di convivenza di soggetti	
	sostenuti da Budget di Salute, strutture residenziali in ge-	
	nere sia di natura sociale che sanitaria a favore di soggetti	
	svantaggiati minori anche affidati dal Centro Giustizia Mi-	
	norile, donne in difficoltà, disabili, soggetti con disagio	

	psichico, mamme con figli, anziani, immigrati. La gestione ed	
	organizzazione di case di cura, cliniche e centri specializ-	
	zati, tra cui Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);	
	- la gestione in convenzione con le farmacie pubbliche e pri-	
	vate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di servizi	
	a valenza socio-sanitaria;	
	- la gestione di servizi educativi (tra gli altri asilo nido,	
	ludoteche servizi di informazione, orientamento, formazione	
	per emigranti);	
	- la gestione di attività volte alla pratica di attività	
	sportive per lo sviluppo armonico dell'organismo e trattamen-	
	ti rieducativi, correttivi e riabilitativi;	
	- la gestione di servizi di disponibilità operativa (call	
	center) per enti sia pubblici che privati finalizzati a tele-	
	soccorso e teleassistenza, telecompagnia e telemedicina;	
	- la gestione di servizi di interpretariato sociale e assi-	
	stenza a categorie svantaggiate quali, a titolo non esausti-	
	vo, sordo/muti;	
	- la gestione di sportelli, tra gli altri informa giovani e	
	disagio giovanile;	
	- la gestione e organizzazione di servizi di assistenza sco-	
	lastica (di base, specialistica, e di integrazione scolasti-	
	ca) ai soggetti portatori di handicap e soggetti svantaggiati	
	e servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico (presso	
	centri e strutture riabilitative), compreso quello rivolto	

	alle fasce deboli, servizi di ambulanza;	
	- la promozione e la gestione di impianti sportivi e di atti-	
	ività ricreative a favore delle fasce deboli, all'aperto e/o	
	in palestra, piscine, palazzetto dello sport, campi sportivi	
	o altre strutture idonee con possibilità di impiantare tali	
	strutture ex novo; la gestione di centri diurni ed altre	
	strutture con carattere ludico e animativo e finalizzati al	
	miglioramento della qualità della vita, nonché altre inizia-	
	tive per il tempo libero (soggiorni-vacanze per minori ed a-	
	dolescenti, anziani, diversamente abili e soggetti svantag-	
	giati, campi estivi), la cultura ed il turismo sociale;	
	- la gestione di laboratori didattici, artistico culturali,	
	artigianali;	
	<u>nel settore dei servizi educativi:</u>	
	- la gestione di corsi di formazione professionale accredita-	
	ti con enti pubblici per il rilascio di qualifiche	
	professionali;	
	- l'attività di progettazione, gestione e realizzazione di	
	corsi di formazione professionale, finanziati ed autofinan-	
	ziati e per conto terzi (Regione, Provincia e Comune);	
	- l'attività di formazione ed aggiornamento di docenti della	
	scuola pubblica e privata di ogni ordine e grado;	
	- l'attività di progettazione, gestione e realizzazione di	
	master professionalizzanti per l'inserimento lavorativo in	
	realtà aziendali, di master universitari, e di corsi di alta	

	formazione anche in collaborazione con istituti universitari;	
	- la promozione, organizzazione e gestione di attività prepo-	
	ste alla formazione continua ed aggiornamento, anche tramite	
	l'ausilio dello strumento della formazione a distanza per di-	
	pendenti pubblici e privati, dirigenti e tecnici;	
	- la diffusione dei principi della cooperazione attraverso	
	studi e ricerche e la formazione di esperti settoriali;	
	- l'attività di formazione e di consulenza nel campo di atti-	
	vità della società;	
	- la gestione di attività volte allo sviluppo artistico,	
	l'organizzazione e gestione di servizi di biblioteca e video-	
	teca, corsi di alfabetizzazione per stranieri e adulti di	
	qualsiasi nazionalità, corsi di recupero istruzione scolasti-	
	ca;	
	- la gestione ed organizzazione di una fattoria didattica fi-	
	nalizzata a realizzare percorsi e programmi educativi per al-	
	lievi di istituti scolastici e non solo, per l'educazione al-	
	la sostenibilità (educazione ambientale, alimentare, educa-	
	zione alla salute e alla partecipazione;	
	- la gestione ed organizzazione di una fattoria sociale fina-	
	lizzata alla realizzazione di percorsi didattici alternativi,	
	creando un'alleanza terapeutica tra gli ambienti naturali e	
	la persona attraverso attività quali pet-therapy, ippotera-	
	pia, ecc;	
	- la diffusione dei propri scopi ed ideali anche attraverso	

	la pubblicazione (non abituale) di periodici, riviste, libri,	
	anche in forma elettronica.	
	La Cooperativa inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera	
	b) della l. 381/1991, ha per oggetto l'assunzione e l'esecu-	
	zione di lavori nel campo:	
	- l'esercizio delle attività agricole anche nell'ambito di un	
	percorso di agricoltura sociale: attività florovivaistiche,	
	orticoltura, frutticoltura, allevamento e custodia animali;	
	- la produzione, la lavorazione e la commercializzazione, an-	
	che tramite e-commerce, dei prodotti agricoli, floricoli, or-	
	ticoli, frutticoli e zootecnici ottenuti;	
	- la valorizzazione del patrimonio ambientale, il recupero di	
	terre incolte la gestione e promozione di oasi e ambiti di	
	tutela protetti;	
	- l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di spazi	
	verdi pubblici e privati ed anche adibiti a giardini terapeu-	
	tici;	
	- la gestione ed organizzazione di una fattoria sociale fina-	
	lizzata alla realizzazione di percorsi didattici alternativi,	
	creando un'alleanza terapeutica tra gli ambienti naturali e	
	la persona attraverso attività quali pet-therapy, ippotera-	
	pia, ecc;	
	- l'attività di gestione e impianto sia di imprese turisti-	
	che, di strutture ricettive ed annessi servizi turistici qua-	
	li agriturismo, alberghi, hotel, villaggi, residence, campeg-	

	gi, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, eserci-	
	zi di affittacamere, strutture congressuali, parchi a tema e	
	di divertimento, stabilimenti termali, ricreative e per il	
	tempo libero, stabilimenti balneari;	
	- la gestione di attività promozionali di carattere cultura-	
	le, turistico ed artistico con l'organizzazione e gestione di	
	congressi, mostre, fiere, festival, sagre, meeting, ed eventi	
	culturali ed artistici, anche solo attraverso la fornitura	
	delle attrezzature necessarie, con relativo servizio di acco-	
	glienza, catering, informazione e vendita di biglietti;	
	- l'attività di manutenzione di aree pubbliche e private, di	
	aree verdi, diserbo meccanico e spazzamento; l'attività di	
	gestione dei lavori di sistemazione agraria e forestale, di	
	progettazione, di impianto e manutenzione di verde pubblico e	
	privato; gestione di giardini pubblici e privati con raccolta	
	trasporto e smaltimento degli scarti della potatura;	
	- l'attività di gestione e manutenzione di spiagge, aree pro-	
	tette, oasi ecologiche e laghi; gestione aree pic-nic;	
	- l'attività di pulizia, sanificazione, disinfestazione e de-	
	rattizzazione di edifici pubblici e privati, servizi di la-	
	vanderia e rifacimento letti per enti pubblici e privati;	
	- della gestione di attività di facchinaggio, parcheggio,	
	portierato e custodia.	
	La Cooperativa, inoltre, potrà:	
	- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;	

	- assumere partecipazione in altre società aventi scopo ana-	
	logo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamen-	
	to su mercato;	
	- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere	
	interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in im-	
	prese, specie se svolgono attività analoghe o comunque acces-	
	sorie alla attività sociale;	
	- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'art. 2545-septies c.c.;	
	- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, svi-	
	luppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il	
	credito;	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimen-	
	to del credito da terzi ai soci, agli enti cui la cooperativa	
	aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed ope-	
	rare con i medesimi;	
	- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle so-	
	pra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le	
	operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, in-	
	dustriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla	
	realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della norma-	
	tiva in tema di attività riservate ad iscritti in collegi,	

	ordini o albi professionali;	
	- promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a	
	domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce socia-	
	li povere, svantaggiate ed emarginate.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la Coope-	
	rativa sociale è altresì impegnata ad integrare in modo per-	
	manente o secondo contingenti opportunità la propria attività	
	con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo	
	a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazio-	
	nismo cooperativo.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte:	
	- con esclusione espressa delle attività di cui al d.lgs. 1°	
	settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1	
	e successive modificazioni, e comunque nel rispetto della	
	normativa vigente in materia;	
	- nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi e comunque gli incarichi	
	saranno espletati da professionisti iscritti negli appositi	
	albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove ri-	
	cadano in materia che ne presupponga l'appartenenza.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	

	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato dall'assemblea sociale.	
	La Società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e	
	comunitarie.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 6 (Soci) - I soci si dividono in	
	1. soci operatori;	
	2. soci sovventori.	
	TITOLO IV	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 7 (Soci) - Il numero dei soci è illimitato e non può es-	
	sere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci operatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci operatori:	
	a) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente	

	capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei	
	settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che	
	comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria	
	attività lavorativa o professionale;	
	b) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art.	
	4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifica-	
	zioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei	
	lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svan-	
	taggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla	
	pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riser-	
	vatezza;	
	c) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rien-	
	tranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qua-	
	lità di "soci utenti" della cooperativa;	
	d) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gra-	
	tuitamente, per fini di solidarietà;	
	Nel caso la cooperativa risultasse formata da almeno nove so-	
	ci:	
	e) le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti	
	sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991	
	- il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle coope-	
	rative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle supe-	

	riori lettere a), b), c), d) ed e) costituiscono separate ca-	
	tegorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540	
	e 2542 del codice civile.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano, in proprio im-	
	prese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul ter-	
	ritorio della attività, sono identiche o affini all'impresa	
	esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concor-	
	renza o in posizione di effettiva concorrenza con la Coopera-	
	tiva.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta all'organo di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa.	
	Art. 8 (Persone svantaggiate) - Ai fini del presente statuto,	
	si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psi-	
	chici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici,	
	anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i	
	tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa	
	in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o	
	internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli in-	
	ternati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al	
	lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26	

	luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considera-	
	no inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con de-	
	creto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta	
	del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di con-	
	certo con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'in-	
	terno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la	
	commissione centrale per le cooperative.	
	Art. 9 (Domanda di ammissione) - Chi intende essere ammesso	
	come socio dovrà presentare all'Organo di Amministrazione do-	
	manda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fi-	
	sica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i	
	motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nell'articolo 40 del presente	

	statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la rela-	
	tiva deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	danza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	

	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 10 (Obblighi dei soci) - Fermi restando gli altri obbli-	
	ghi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbli-	
	gati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo di Amministrazione:	
	* del capitale sottoscritto;	
	* dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori;	
	* della tassa di ammissione, stabilita con apposita delibera	
	dall'organo amministrativo in relazione alle spese di istrut-	
	toria;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività	
	dell'impresa cooperativa a seconda delle necessità della	
	stessa. La prestazione di lavoro integra la prestazione mu-	
	tualistica cui i soci sono tenuti.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	

	lio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
	comandata alla Cooperativa.	
	Art. 11 (Divieto di trasferimento delle partecipazioni) - La	
	partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto	
	di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente	
	al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2530, settimo comma,	
	del c.c. il diritto di recedere liberamente dalla società,	
	con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non	
	può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dal-	
	l'ingresso del socio in società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio) - La qualità di so-	
	cio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, o scioglimento, se il	
	socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio) - Oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	
	sa.	

	In caso di durata illimitata della società permane il diritto	
	di recesso del socio a norma dell'art. 2437 codice civile da	
	esercitare con un preavviso di 180 giorni.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ri-	
	correre all'Arbitro di cui all'art. 40 del presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo di Amministrazione potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 14 (Esclusione) - L'esclusione può essere deliberata	
	dall'Organo di Amministrazione, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti ri-	

	chiesti per l'ammissione;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal rapporto di lavoro,	
	dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ine-	
	riscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	di Amministrazione di accordare al socio un termine non supe-	
	riore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il	
	termine di novanta giorni, non adempia al versamento del va-	
	lore della partecipazione sottoscritta o ai pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal	
	CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adot-	
	tato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di	
	socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
	e) con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale	
	e materiale alla società, ostacolando il conseguimento del-	
	l'oggetto sociale;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	g) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative so-	
	ciali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società o diserti senza giustificato motivo e-	

	spresso in forma scritta tre assemblee consecutive.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessa per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione all'Arbitro, entro i limiti e con le modalità di	
	cui all'art. 40 nel presente statuto nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione della stessa. Lo scioglimento del	
	rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione) - Le deliberazio-	
	ni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunica-	
	te ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Co-	
	operativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo am-	
	ministrativo su tali materie sono demandate alla decisione	
	dell'Arbitro di cui all'art. 40 del presente statuto, entro i	
	limiti e con le modalità previste ivi previste.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 16 (Liquidazione della quota) - I soci receduti od e-	
	sclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle	

	quote sottoscritte ed effettivamente versate, eventualmente	
	rivalutate a norma delle disposizioni di cui al presente sta-	
	tuto, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in propor-	
	zione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa opera-	
	tivo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effet-	
	tivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 17 (Morte del socio) - In caso di morte del socio, il	
	rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello	
	stesso; questi ultimi hanno solo il diritto di ottenere il	
	rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente	
	rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 16.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) - Il diritto alla liquidazione	
	si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio	

	cio dell'esercizio in cui si è verificata o hanno avuto ef-	
	fetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.	
	Il socio uscente, o gli eredi di quello defunto, è obbligato	
	verso al società a far tempo e nei limiti di quanto ricevuto	
	a mente di quanto precede se entro un anno dallo scioglimento	
	del rapporto si manifesta l'insolvenza della società.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere	
	b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della	
	prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Art. 19 (Categoria speciale di soci) - La Cooperativa potrà	
	istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.	

	2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi	
	sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'organo di Amministrazione al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a	
	cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi	
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere elet-	
	ti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	

	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci co	
	operatori dall'art. 14 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Am-	
	ministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai so-	
	ci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria, che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla	
	legge e dal presente statuto, deve presentare, sei mesi prima	
	della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Or-	
	gano amministrativo.	
	L'Organo amministrativo dovrà accertare sia il possesso dei	
	requisiti soggettivi in capo al socio in quel momento, sia	

	l'esito favorevole del periodo di prova, e quindi il rispetto	
	degli obblighi inerenti la formazione, ed il conseguimento	
	della qualifica professionale al livello prestabilito dalla	
	cooperativa ovvero il rispetto degli obblighi inerenti l'in-	
	serimento nell'impresa, e l'esito favorevole di quest'ultimo.	
	Nel caso in cui il suddetto accertamento abbia esito negati-	
	vo, e purchè lo stesso intervenga prima della fine del perio-	
	do di prova, ma con un anticipo non superiore a trenta giorni	
	rispetto a tale termine, l'organo amministrativo esclude il	
	socio in prova dalla società.	
	Nel caso in cui l'organo amministrativo deliberi in senso ne-	
	gativo, il socio potrà entro sessanta giorni dalla comunica-	
	zione del diniego chiedere che sulla questione si pronunci	
	l'assemblea; si applicano sul punto, in quanto compatibili,	
	le disposizioni dell'articolo 2528 del codice civile, nonchè	
	le previsioni del presente statuto sulla procedura di ammis-	
	sione dei soci cooperatori.	
	Nel caso di esito negativo del periodo di prova, il socio può	
	essere riammesso per un ulteriore periodo di prova, purchè la	
	durata complessiva della prova non ecceda i cinque anni.	
	Per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto,	
	si applicano ai soci in prova le disposizioni legislative e	
	statutarie relative ai soci cooperatori, in quanto compatibi-	
	li.	
	TITOLO V	

	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 20 (Soci sovventori) - Ferme restando le disposizioni di	
	cui al Titolo IV del presente statuto, possono essere ammessi	
	alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della	
	legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Art. 21 (Conferimento e quote dei soci sovventori) - I confe-	
	rimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro,	
	beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nomi-	
	native trasferibili del valore di minimo di Euro 500,00	
	(cinquecento virgola zero zero) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di	
	500,00 (cinquecento virgola zero zero).	
	Art. 22 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) - Salvo	
	che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in oc-	
	casiona della loro emissione, le quote dei sovventori possono	
	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradi-	
	mento dell'Organo Amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'or-	
	gano amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e,	
	in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire la partecipazione deve comu-	
	nicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e lo	
	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	

	Art. 23 (Deliberazione di emissione) - L'assegnazione delle	
	quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	
	con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere	
	stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'assegnazione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto pre-	
	visto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	I voti spettanti nell'assemblea generale ai soci sovventori,	
	ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci	
	cooperatori, sono attribuiti come segue, in relazione all'am-	
	montare dei conferimenti:	
	1 voto fino a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) di	
	capitale sottoscritto;	
	2 voti fino a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di	
	capitale sottoscritto;	
	3 voti fino a Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)	
	di capitale sottoscritto;	

	4 voti fino a Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero)	
	di capitale sottoscritto;	
	5 voti oltre Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero)	
	di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di	
	un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque	
	motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei i voti spet-	
	tanti ai soci sovventori sarà ridotta applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonial-	
	li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del-	
	l'assegnazione delle quote.	
	Art. 24 (Recesso dei soci sovventori) - Oltre che nei casi	
	previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine mi-	
	nimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in	

	sede di assegnazione delle quote a norma del precedente arti-	
	colo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 25 (Elementi costitutivi) - Il patrimonio della società	
	è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da quote di valore minimo di euro 50,00 (cinquanta	
	virgola zero zero) e non superiore a quello fissato dalla	
	legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Le quote dovranno avere il valore minimo di euro 50,00 (cin-	

	quanta virgola zero zero) e ciascun socio non può detenere u-	
	na quota di partecipazione al capitale superiore ai limiti	
	fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della società.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio) - L'esercizio sociale va dal	
	1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede	
	alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione	
	della documentazione informativa ai sensi della normativa vi-	
	gente e alla stesura della relazione sull'andamento della ge-	
	stione sociale.	
	La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto pre-	
	visto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento del-	
	l'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali,	
	con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio	
	delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e	
	della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180)	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori	

	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per	
	cento (30%);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della leg-	
	ge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti	
	stabiliti dalla legge e dal presente statuto;	
	e) alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste	
	dalla legge e dal presente statuto;	
	f) alla ripartizione a titolo di dividendo in favore dei soci	
	cooperatori e sovventori, entro i limiti di legge e nel ri-	
	spetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalen-	
	te;	
	g) a riserva straordinaria indivisibile.	
	Art. 27 (Ristorni) - L'assemblea, in sede di approvazione del	
	bilancio, può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci,	
	su proposta dell'organo amministrativo, che può appostare	
	somme al conto economico a titolo di rimborso a favore dei	

	soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risul-	
	tanze dell'attività mutualistica.	
	Il ristorno ai soci potrà essere attribuito mediante una o	
	più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del valore della partecipazione detenuta da ciascun	
	socio.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzional-	
	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da	
	apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521	
	ultimo comma c.c. da predisporre a cura dell'organo ammini-	
	strativo sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti cri-	
	teri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La qualità dei servizi.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai	
	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ri-	
	cevute.	
	I soci, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su	
	proposta dell'Organo Amministrativo, potranno deliberare a	

	favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti	
	dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del	
	2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 28 (Decisioni dei soci) - I soci decidono sulle materie	
	riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente sta-	
	tuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili	
	e la eventuale ripartizione dei ristorni;	
	2. la emissione delle quote destinate ai soci sovventori così	
	come innanzi stabilito;	
	3. procede alla nomina degli amministratori;	
	4. l'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Colle-	
	gio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al con-	
	trollo contabile;	
	5. la misura dei compensi da corrispondere agli amministrato-	
	ri ed ai sindaci;	
	6. l'approvazione dei regolamenti interni;	
	7. la delibera sulla responsabilità degli amministratori e	
	dei sindaci;	
	8. le modificazioni dello statuto;	

	9. la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci.	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate, in ogni caso,	
	mediante deliberazione assembleare.	
	Art. 29 (Assemblea) - La convocazione dell'Assemblea deve ef-	
	fettuarsi, presso la sede sociale o anche altrove purchè nel	
	territorio nazionale.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi da parte del-	
	l'organo amministrativo mediante avviso contenente l'ordine	
	del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della se-	
	conda convocazione, che deve essere fissata in un giorno di-	
	verso da quello della prima. Tale avviso, a cura dell'organo	
	amministrativo, deve essere inviato a ciascun socio mediante	
	lettera raccomandata A.R. ovvero consegnato a mano e contro-	
	firmato con ricevuta dal destinatario almeno otto giorni pri-	
	ma di quello fissato per l'adunanza, ovvero fino a che la so-	
	cietà non farà ricorso al capitale di rischio e purchè sia	
	garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà	
	scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa	
	avvenire, alternativamente, anche con:	
	a) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti;	

	b) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea.	
	In mancanza delle formalità sopra indicate, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26 del presente statuto.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'organo amministrativo.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi) - In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti esprimibili in assemblea.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappre-	

	sentati aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	esprimibili.	
	Sono fatte salve eventuali norme di legge che stabiliscono	
	in maniera inderogabile quorum più elevati.	
	Art. 31 (Voto) - Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro	
	che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta	
	giorni.	
	Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo	
	voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 23,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o sindaco.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due	
	soci.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea) - L'assemblea è presiedu-	
	ta dal presidente dell'organo amministrativo, ed in sua as-	
	senza dal Vice presidente del Consiglio di amministrazione, o	
	dall'amministratore unico, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della	

	maggioranza dei presenti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far con-	
	statare la regolarità della costituzione dell'assemblea stes-	
	sa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittima-	
	zione, di regolare lo svolgimento della seduta ed accertare i	
	risultati delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, de-	
	signato dagli intervenuti, in caso di assemblea straordinaria	
	le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio.	
	Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto	
	dal presidente, dal segretario o dal notaio, e riportato in	
	apposito libro.	
	Art. 33 (Amministrazione) - La Società è amministrata, con	
	scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della	
	nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da	
	tre a cinque, eletti con decisione dei soci, che ne determina	
	di volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperato-	
	ri, oppure tra le persone indicate dai soci operatori per-	
	sone giuridiche.	
	I soci sovventori possono assumere la carica di amministrato-	
	re nei limiti consentiti dalla legge.	
	Gli Amministratori durano in carica - secondo quanto stabili-	

	to all'atto della nomina - a tempo indeterminato fino a revo-	
	ca o a rinuncia ovvero per il periodo di volta in volta de-	
	terminato dall'assemblea stessa. Essi scadono alla data del-	
	l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relati-	
	vo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci al mo-	
	mento della decisione.	
	Art. 34 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo) -	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o	
	dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	

	Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni) - Il consiglio di am-	
	ministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede so-	
	ciale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo	
	giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta	
	da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera racco-	
	mandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo	
	(fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'a-	
	dunanza. In caso di urgenza, la convocazione avviene con te-	
	legramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima del-	
	la riunione.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consi-	
	glio di amministrazione, anche in difetto di formale convoca-	
	zione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti	
	i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il consiglio è validamente costituito con la presenza della	
	maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto	
	non può essere dato per rappresentanza.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal Presidente o, in mancanza dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	

	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione,	
	purchè:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno nonchè di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei rela-	
	tivi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano	
	il presidente e il segretario.	
	Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del pre-	
	sente articolo, devono essere trascritte nel libro degli am-	
	ministratori.	
	Art. 36 (Integrazione del Consiglio) - In caso di mancanza	
	sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedo-	
	no a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio	
	sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del	

	codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Am-	
	ministratori nominati con decisione dei soci; in caso contra-	
	rio gli amministratori rimasti in carica devono ricorrere al-	
	la decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione sono tenuti a ricorrere alla decisione dei soci ri-	
	manendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 37 (Compensi agli amministratori) - Spetta alla decisio-	
	ne dei soci determinare i compensi dovuti all'Amministratore	
	unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecuti-	
	vo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 38 (Rappresentanza) - L'Amministratore unico o il Presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione, a seconda del modulo	
	amministrativo scelto, ha la rappresentanza della Cooperativa	
	di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è au-	
	torizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	
	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, ri-	

	lasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	
	L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione pos-	
	sono nominare direttori generali, institori e procuratori	
	speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'amministratore unico o il Presidente, quest'ultimo previa	
	apposita delibera, potranno conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure	
	ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Art. 39 (Organi di controllo) - Il Collegio sindacale, nomi-	
	nato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dal-	
	l'Assemblea, si compone di tre membri effettivi eletti	
	dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci sup-	
	plenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	

	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea, all'atto della nomina per l'intera durata del loro uf-	
	ficio.	
	I sindaci in occasione dell'approvazione del bilancio di e-	
	sercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamen-	
	te i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimen-	
	to dello scopo mutualistico e debbono evidenziare la con-	
	dizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi spe-	
	ciali.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di am-	
	ministrazione e alle assemblee.	
	I sindaci che non assistano senza giustificato motivo alle	
	assemblee e, durante un esercizio sociale a due adunanze con-	
	secutive del consiglio di amministrazione decadono dall'uffi-	
	cio.	
	Il controllo contabile può essere esercitato, a scelta del-	
	l'Assemblea dei soci, dal collegio sindacale oppure da un re-	
	visore contabile, o da una società di revisione, in possesso	
	dei requisiti di legge.	
	Il collegio sindacale quando esercita il controllo contabile	
	è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel	

	Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Quando il controllo contabile è esercitato da un revisore	
	contabile o da una società di revisione, l'assemblea determi-	
	na il compenso per l'intera durata dell'incarico pari a tre	
	esercizi.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo	
	di controllo contabile in un apposito libro che resta deposi-	
	tato presso la sede della società.	
	Si applicano al Revisore ovvero alla società di revisione le	
	norme previste in materia dalla legge.	
	L'Assemblea dei soci può, anche al di fuori delle ipotesi in	
	cui sia obbligatorio per legge, conferire l'incarico del con-	
	trollo contabile ad un revisore o ad una società di revisio-	
	ne, in possesso dei requisiti di legge.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 40 (Clausola Arbitrale) - Qualsiasi controversia dovesse	
	insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia	
	ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,	
	ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'inter-	
	vento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere ri-	
	solta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera Ar-	
	bitrale presso la C.C.I.A.A. del luogo in cui la società coo-	
	perativa ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomi-	
	na entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più	

	diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi prov-	
	veda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla	
	parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in	
	cui ha sede la società.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo le	
	esclusioni di legge.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci ov-	
	vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 (Liquidatori) - L'Assemblea che dichiara lo sciogli-	
	mento della società nominerà uno o più liquidatori stabilen-	
	done i poteri.	
	Art. 42 (Liquidazione del patrimonio) - In caso di sciogli-	
	mento della società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	

	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	26, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 43 (Regolamenti) - Nella costituzione e nella esecuzione	
	dei rapporti mutualistici, la società deve rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici	
	la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella	
	ripartizione dei ristorni.	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa, sottoponendoli succes-	
	sivamente all'approvazione dei soci con le maggioranze previ-	
	ste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti po-	
	tranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comi-	
	tati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione) - I principi in materia di remunerazione del	
	capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci coopera-	

	tori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimo-	
	nio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto os-	
	servati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Firmato: Donata Cuomo, Langellotto Francesco, Luise Annama-	
	ria, Lucia Buono (sigillo).	

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Esente da Imposta di Bollo